

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO
EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO – Periodo 12.09.2013 -
31.08.2016
(CIG 51638510A7)**

- Art. 1 Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 Caratteristiche del servizio
- Art. 3 Caratteristiche e requisiti dell'impresa e degli operatori impiegati nel servizio
- Art. 4 Modalità di gestione
- Art. 5 Obbligo a carico dell'impresa
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Corrispettivo e modalità di erogazione
- Art. 8 Verifiche periodiche e controlli
- Art. 9 Responsabilità
- Art. 10 Assicurazioni
- Art. 11 Deposito cauzionale
- Art. 12 Inadempimento – Cause di risoluzione - Diritto di recesso
- Art. 13 Penalità
- Art. 14 Divieto di cessione e sub-appalto
- Art. 15 Foro competente
- Art. 16 Spese
- Art. 17 Tracciabilità
- Art. 18 Trattamento dei dati.
- Art. 19 DUVRI

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento è la gestione del servizio di sostegno socio-educativo scolastico ed extra-scolastico, reso a minori disabili o segnalati dal Servizio Servizi alla Persona, residenti nel territorio comunale, frequentanti il Nido d'infanzia, le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado, i centri estivi accreditati dal Comune di Cervia, eventuali nuovi progetti attivati dall'Amministrazione e minori individuati dai Servizi Sociali del Comune nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) rendere possibile l'effettivo esercizio del diritto allo studio;
- b) promuovere l'integrazione sia scolastica che sociale;
- c) agevolare il processo d'inserimento scolastico e la partecipazione alle attività educative;
- d) garantire la necessaria assistenza nella salvaguardia della dignità umana;
- e) fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità;
- f) favorire il raggiungimento dell'autonomia individuale;
- g) favorire la diffusione nell'ambito scolastico della cultura della diversità, dell'aiuto reciproco, della solidarietà;
- h) stimolare le capacità relazionali e comunicative, l'interazione con gli altri e con l'ambiente;
- i) andare incontro alle esigenze delle famiglie nella gestione del tempo pomeridiano extrascolastico dei loro figli;
- j) favorire momenti di aggregazione con i coetanei in momenti diversi dalla attività prettamente scolastica e di interazione con il tessuto cittadino.

Per la realizzazione di tali finalità, la gestione del servizio, comporta le seguenti prestazioni:

- **per le attività di sostegno socio-educativo scolastico:**
 - a) assistenza all'alunno disabile attraverso il concorso dell'azione dell'operatore con l'insegnante di sostegno e l'insegnate curriculare per la realizzazione del progetto educativo;

- b) cooperazione con gli insegnanti nei programmi di integrazione scolastica e di socializzazione e nella promozione di un'attiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- c) assistenza allo svolgimento di attività ludico-educative programmate dal Collegio dei docenti;
- d) assistenza durante momenti di vita extra-scolastica organizzati nell'ambito delle attività scolastiche (gite istruzione, attività varie, ecc.);
- e) prevenzione di comportamenti aggressivi, violenti o costituenti motivo di rischio per l'incolumità loro o di terzi;
- f) assistenza nella fase della consumazione del pasto;

▪ **per le attività di sostegno socio-educativo extrascolastico:**

- a) assistenza durante momenti di vita extra-scolastica organizzati nell'ambito delle attività scolastiche (gite istruzione, attività varie, ecc.);
- b) organizzazione di attività ludico ricreative e in positiva interazione con gli altri al di fuori del contesto scolastico;
- c) assistenza nei momenti di aggregazione con i coetanei in contesti diversi dalla attività prettamente scolastica;
- d) gestione di un Centro pomeridiano extrascuola rivolto a minori disabili frequentanti la scuola media e superiore volto a costruire progetti educativi e formativi, oltre che ad assolvere la semplice quanto indispensabile funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei ragazzi.

Le attività sono coordinate e monitorate dagli operatori dell'Unità Politiche Educative e dei Servizi alla Persona del Comune di Cervia

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

Nella gestione del servizio di cui all'art. 1 il Comune di Cervia intende:

- a) adempiere ai compiti di legge assegnati all'Ente Locale rispetto al personale aggiuntivo necessario per la gestione in ambito scolastico ed extra-scolastico di alunni portatori di gravi deficit psico-fisici (L.R. n. 26/2001 sul "Diritto allo Studio", L. 104/92);
- b) realizzare il progetto di intervento sulla base dei bisogni reali dei minori in oggetto tramite:
 - una risposta adeguata alle esigenze assistenziali, educative-esistenziali imperniata su di una indispensabile relazione adulto/bambino e l'utilizzo di adeguati strumenti, da parte dell'adulto, di formazione e supervisione per una corretta decodificazione di questa relazione;
 - l'integrazione del rapporto educatore/bambino in una rete di relazioni ed esperienze di vita sia scolastica che extra-scolastica.
- c) offrire, con il Centro pomeridiano extrascuola, un luogo di crescita, di opportunità educative, di buone relazioni con coetanei ed adulti, oltre che spazio di divertimento, benessere e serenità. In particolare la gestione dei servizi educativi legati al Centro comporta le seguenti attività:
 - assistenza educativa durante il pranzo e relative attività di igiene, riordino, ecc.;
 - programmazione e gestione attività ricreative e di socializzazione (laboratori, giochi all'aperto, uscite sul territorio, ecc) da integrare con le eventuali attività di dopo-scuola organizzate dalla Scuola media.
 - Le attività di cui sopra si svolgono, secondo il calendario scolastico, dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle 13.10 alle 16.30 circa) nei locali ubicati presso la palazzina adiacente la scuola media "Ressi Gervasi" di Cervia.

Per adempiere ai suddetti compiti il Comune di Cervia intende avvalersi della figura di educatore, cioè di operatori con funzione educativa.

L'impresa affidataria dovrà avvalersi di personale con le seguenti caratteristiche:

- competenze educative-relazionali di aiuto alle persone;
- capacità di osservazione, di rilevazione di bisogni e di risorse al fine di poter utilmente partecipare alle definizioni dei progetti d'intervento individualizzati;
- capacità di rapporto e di collaborazione con gli altri, intesi come individui e come istituzione;

- capacità di lettura del contesto in cui si opera,
- capacità di saper individuare sia le aree di autonomia che quelle di collaborazione e di saperle gestire adeguatamente;
- conoscenza della rete dei servizi che possono essere utilizzati per le attività inerenti la propria utenza.

Art. 3 – Caratteristiche e requisiti dell'impresa e degli operatori impiegati nel servizio di sostegno socio-educativo

L'impresa concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, documentati o autocertificati a norma di legge, da parte del legale rappresentate dell'impresa, oltre a quelli previsti nella dichiarazione sostitutiva unica allegata al bando di gara:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di sostegno socio-educativo;
- b) fatturato complessivo per lo svolgimento di servizi di sostegno socio-educativo presso strutture pubbliche o private relativo al triennio 2010-2011-2012, non inferiore ad € 900.000,00 (IVA esclusa);
- c) personale utilizzato, dipendente o associato, in misura non inferiore a 16 unità, in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di educatore professionale;
 - diploma di scuola secondaria di 2° grado attinent e al servizio educativo con un'esperienza lavorativa specifica di almeno due anni;
 - diploma di scuola secondaria di 2° grado con un'e sperienza lavorativa specifica di almeno tre anni;
- d) non trovarsi nei casi di esclusione dalla partecipazione a gare previsti dalla normativa vigente;

La Ditta aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, dovrà presentare l'elenco degli operatori che intende impegnare ed eventualmente quelli che intende utilizzare in sostituzione, in possesso dei requisiti, documentati o autocertificati a norma di legge, da parte del legale rappresentante.

L'impresa dovrà mettere in condizione il proprio personale di raggiungere autonomamente il posto di intervento/lavoro.

Art. 4 –Modalità di gestione

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato è affidata all'impresa, la quale vi provvederà con proprio personale dotato dei requisiti di professionalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e con le proprie capacità organizzative.

Le prestazioni del servizio di sostegno socio-educativo sono fornite sulla base di apposite richieste formulate dal Comune di Cervia con le seguenti indicazioni:

- unità presso le quali deve essere svolto;
- numero delle ore giornaliere o settimanali;
- data di inizio rapporto.

Per ogni utente ammesso al servizio è predisposto un piano individuale di intervento che indichi orari di servizio e prestazioni da rendere. Tale piano è oggetto di confronto e valutazione congiunta fra gli operatori addetti al sostegno educativo, l'Assistente Sociale referente, il neuropsichiatra, l'insegnante curriculare e il Coordinatore Pedagogico del Servizio politiche Educative del Comune di Cervia.

Esso è sottoposto a verifiche conoscitive periodiche ed aggiornamenti, anche su richiesta degli operatori e/o assistiti.

La quantificazione delle ore è comprensiva dei tempi di spostamento degli operatori fra i luoghi di svolgimento del servizio .

L'impresa si impegna a concordare con il Comune di Cervia il piano generale delle attività, i momenti periodici di verifica del servizio, l'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto e a partecipare alle riunioni.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'impresa la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Gli operatori devono altresì raccordarsi oltre che all'impresa di appartenenza, anche alla Pedagogista comunale, con cui gli operatori sono tenuti a collaborare per quanto concerne i nuovi inserimenti di utenza e i tempi di attuazione del servizio.

All'atto dell'affidamento l'impresa deve indicare il proprio rappresentante che costituirà l'interlocutore del Comune di Cervia per ciò che attiene l'esecuzione del contratto: tale rappresentante non può essere un addetto al sostegno socio-educativo ma dovrà essere in grado di svolgere un'attività di coordinamento di tutti gli operatori, fornendo loro un'attività di supporto, costituendo unità di raccordo operativo fra l'impresa ed il Comune di Cervia.

Art. 5 Obblighi a carico dell'impresa

L'impresa affidataria si obbliga:

- a) ad assumere servizio entro e non oltre gg. 35 dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico 2013/14;
- b) a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori;
- c) a garantire la piena disponibilità degli operatori con le caratteristiche professionali e in possesso dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 consentendo in qualsiasi momento le necessarie sostituzioni e turnazioni, che vanno formalmente e tempestivamente comunicate al Comune di Cervia;
- d) ad assicurare la continuità di servizio provvedendo alla sostituzione immediata degli operatori in tutti i casi in cui essa sia riconducibile a motivi previsti dal contratto collettivo di lavoro, includendo in ogni caso l'assenza per malattia, infortunio o caso analogo;
- e) in caso di sostituzione definitiva di un operatore, l'impresa dovrà darne comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Comune di Cervia. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Comune di Cervia, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- f) l'impresa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo; Si impegna altresì ad accendere apposite coperture assicurative per la responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata e al rischio di infortunio subito dagli operatori;
- g) l'impresa si impegna a farsi carico della formazione professionale permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti;
- h) l'impresa si impegna a farsi carico di tutte le spese che siano necessarie relative alla presenza dei suoi operatori nei luoghi di lavoro;
- i) l'impresa si impegna, tramite un proprio incaricato il cui nominativo sarà comunicato al Comune, ad assumersi tutti gli oneri di cui al D. Lgs. 626/94 riguardanti la sicurezza delle modalità operative degli incaricati, compreso l'onere dello svolgimento di idonei corsi per l'utilizzo di ausili atti a ridurre i rischi; si impegna inoltre a segnalare al Comune di Cervia ogni possibile problema di sicurezza che dovesse insorgere nello svolgimento del servizio.

Art. 6 Durata

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato ha inizio il 12/09/2013 ed ha durata di tre anni scolastici, quindi con scadenza il 31/08/2016, con possibilità di avvalersi successivamente della procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 57 comma 5° lett. b) del D.Lgs 163/2006, sussistendone i presupposti giuridici.

Alla scadenza del termine contrattuale:

- a) il Comune di Cervia si riserva, in caso di necessità, la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione; il tal caso

l'impresa aggiudicataria s'impegna ad accettare tale eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali;

- b) l'impresa aggiudicataria s'impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, ad eventuale altra impresa.

Art. 7 Corrispettivo e modalità di erogazione

L'importo che il Comune di Cervia pagherà all'impresa è definito dall'offerta in sede di gara con riferimento alla base di gara stabilita, per l'intero periodo, in € 1.840.384,62 + IVA 4% (pari ad € 1.914.000,00 (IVA 4% compresa). Tale base d'asta fa riferimento a n. 86.216 ore (di cui n. 77.256 ore per educatore e n. 8.960 ore per educatore professionale

L'impresa dovrà, in sede di offerta, specificare il costo orario rispettivamente per l'educatore e per l'educatore professionale.

Il corrispettivo verrà liquidato per le ore di servizio effettivamente prestate. Il pagamento delle fatture avverrà a trenta giorni dalla data di ricevimento.

Le tariffe praticate saranno soggette a revisione ISTAT dal secondo anno scolastico e per i successivi.

Essendo il monte ore presunto, se nel corso dell'esecuzione dell'appalto si verificano circostanze che richiedono variazioni in aumento o diminuzione del monte-ore sopra citato, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarsi alle richieste formali dell'Amministrazione, fino a concorrenza del 20% del corrispettivo stabilito. Sono ammesse variazioni di entità superiore, previo accordo fra le parti. In tali casi rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali definite in sede di aggiudicazione.

Art. 8 Verifiche periodiche e controlli

Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'impresa, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'impresa e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'impresa stessa.

Art. 9 Responsabilità

1. Il Comune di Cervia resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'impresa, la quale solleva il Comune di Cervia da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
2. L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Cervia, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di Società assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune di Cervia, il Comune di Cervia stesso interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta dell'impresa.
3. L'impresa si obbliga ad osservare le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa infortunistica e di assunzioni obbligatorie. Si obbliga in particolare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi vigenti.
4. Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'impresa ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Comune di Cervia, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio di sostegno socio-educativo, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in generale a tutto

ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato. In tale quadro l'impresa è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 10 Assicurazioni

1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.
2. L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare al comune di Cervia, agli utenti del servizio a terzi e a cose.
3. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a stipulare, prima della stipulazione del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni per ogni utente, oppure apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento del servizio in oggetto di affidamento. I massimali previsti, per le garanzie specificate, non potranno essere inferiori a:
 - a) € 80.000,00 per morte;
 - b) € 136.000,00 per invalidità permanente;
 - c) € 1.100,00 per rimborso spese mediche.
4. L'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune di Cervia, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
5. Si richiede quindi la stipula con primaria compagnia di assicurazioni, di "polizza RCT/O" con i seguenti massimali:
 - sezione RCT almeno di € 3.000.000
 - sezione RCO almeno di € 3.000.000 per sinistro con il sottolimito di € 1.000.000 per persona.
6. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate al Comune di Cervia, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 11 Deposito cauzionale

Per poter partecipare alla gara, è necessario presentare idonea cauzione provvisoria:

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata dalla Garanzia provvisoria, in originale ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente.

CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una **cauzione definitiva** ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10% dell'importo dei servizi appaltati, redatta secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123.

Art. 12 Inadempimenti – Cause di risoluzione - Diritto di recesso

Nel caso di inosservanza da parte dell'impresa di obblighi e condizioni contrattuali, il Dirigente del settore inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine non superiore alle 24 ore. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'impresa.

Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare all'impresa l'immediata sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per i fatti assolutamente non imputabili all'impresa;
- b) per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio;
- c) per il venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- d) per il caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Cervia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato.

Art. 13 Penalità

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) mancata sostituzione di un operatore nei termini e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 5, comma 1, lett. C = € 100,00;
- b) in caso di ritardo nell'adempimento della prestazione verrà applicata, per ogni ora di ritardo, una penale di € 25,00 fino ad un massimo di € 5000;
- c) qualora la mancata sostituzione di un operatore, salvo e fermo restando quanto stabilito all'art. 5, comma 1 lett.C , sia tale da determinare la sostanziale inattività del servizio presso gli utenti nell'arco di una giornata lavorativa = € 500,00 al giorno;
- d) mancata sostituzione di un operatore a richiesta del Responsabile dell'Unità Politiche Educative nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate = € 250,00 ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;
- e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da € 50,00 a € 250,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Le penalità di cui sopra sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune di Cervia in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 14 Divieto di cessione e subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena nullità.

E' parimenti vietato il subappalto, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 15 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il foro di Ravenna.

Art. 16 Spese

Tutte le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente la stipula del contratto sono a carico della parte affidataria che espressamente le assume.

Art. 17 Tracciabilità

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G).

Art. 18 Trattamento dei dati.

1. L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

2. L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

3. L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa aggiudicataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 19 DUVRI

Ancorchè la titolarità degli immobili in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara sia del Comune di Cervia, non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalto di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come già chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.